

Gentile cliente,
ringraziando dell'attenzione e della fiducia, riteniamo opportuno ricordare alcune novità in materia fiscale e del lavoro in forma *necessariamente sintetica e semplificata*, che potrebbero essere di interesse, restando a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.

NOVITA' FISCALI

FINANZIAMENTO SOCI SPROPORZIONATO

Il finanziamento in contanti dei soci a favore della società, **senza una specifica delibera assembleare**, può essere considerato ricavo "in nero" dall'Amministrazione finanziaria qualora sproporzionato rispetto al volume d'affari (**Sentenza Corte Cassazione 5.7.2013, n. 16797**)

OPZIONE PER IMPONIBILITA' IVA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE

Con **Provvedimento 29 luglio 2013**, l'**Agenzia delle Entrate** ha approvato il **modello di opzione per l'imponibilità IVA dei contratti di locazione** e le relative specifiche tecniche, a seguito delle **modifiche** intervenute nel corso del 2012 per effetto del **D.L. n. 1/2012** e del **D.L. n. 83/2012**.

In particolare, l'Amministrazione finanziaria ha precisato che il modello per **l'opzione per l'imponibilità IVA** è prevista per i **contratti di locazione**:

- di **fabbricati destinati ad alloggi sociali**, in corso alla data del **24 gennaio 2012**;
- di **fabbricati a destinazione abitativa, effettuati da imprese costruttrici o di ripristino** ed in corso alla data del **26 giugno 2012**.

L'eventuale opzione deve essere comunicata all'Agenzia delle Entrate tramite l'apposito modello, il quale è utilizzabile anche nell'eventualità del **subentro di un nuovo locatore**

PROROGATO AL 20 SETTEMBRE IL MODELLO 770

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2013 il **Decreto** del Presidente del Consiglio dei Ministri del **24 luglio 2013** recante la **proroga** del termine ultimo di presentazione del Modello 770/2013.

Nello specifico, confermando quanto già anticipato dal MEF nei giorni scorsi con comunicato stampa, le aziende e gli intermediari abilitati avranno tempo fino al prossimo **20 settembre 2013** per l'invio sia del Modello 770 Ordinario sia di quello Semplificato relativi al periodo d'imposta 2012

730/2013 A CREDITO PRIVO DI SOSTITUTO DI IMPOSTA

Con **Provvedimento 22 agosto 2013**, l'**Agenzia delle Entrate** ha dato attuazione all'**art. 51-bis, comma 4, D.L. n. 69/2013**, con il quale è stata prevista la **possibilità di presentare il Mod. 730/2013** anche per i **soggetti titolari di redditi lavoro dipendente e assimilati** (artt. 49 e 50, comma 1, lett. a), c), c-bis), d), g) con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), TUIR) **privi di sostituto d'imposta**.

In particolare, in riferimento ai redditi 2012, detti soggetti possono:

- presentare il **Mod . 730/2013** ad un **CAF o un professionista abilitato**, esclusivamente nel caso in cui dalla dichiarazione dei redditi emerga un **credito**;
- ottenere il **rimborso delle imposte**, se **superiore ad Euro 12,00**, in tempi rapidi **direttamente dall'Amministrazione finanziaria**.

In relazione a tale possibilità, l'Amministrazione ha stabilito le seguenti scadenze:

- **dal 2 fino al 30 settembre 2013**, presentazione del **Mod. 730/2013 ad un CAF o professionista abilitato**;
- **entro l'11 ottobre 2013**, il soggetto che presta assistenza fiscale è tenuto a consegnare la **dichiarazione elaborata al contribuente**;
- **entro il 25 ottobre 2013**, il soggetto che presta assistenza fiscale deve **trasmettere in via telematica le dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate**

CIRCOLARE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE SUL NUOVO REDDITOMETRO

Con **Circolare 31 luglio 2013, n. 24**, l'**Agenzia delle Entrate** ha fornito indicazioni operative relativamente all'**accertamento sintetico**, a seguito delle modifiche intervenute per effetto dell'**art. 22, D.L. n. 78/2010**, e al **Decreto MEF 24 dicembre 2012**, con il quale è stato stabilito una **nuova modalità per la determinazione del reddito presunto**.

In particolare, tra i principali chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria, relativamente alla disciplina del nuovo redditometro, si evince che:

- *“la determinazione sintetica del reddito avviene mediante la **presunzione** relativa che tutto quanto è stato speso nel periodo d'imposta sia stato **finanziato con redditi del periodo medesimo**”* nonché alla **presunzione** fondata sul **contenuto induttivo di elementi di capacità contributiva**;
- in ogni caso, il **contribuente è tutelato da una clausola di garanzia**, la quale prevede che la determinazione sintetica è consentita solamente nel caso in cui lo **scostamento tra reddito complessivo determinato su basi presunte e quello dichiarato sia pari ad almeno il 20 per cento**;
- il **contribuente**, sia in sede di contraddittorio che di accertamento con adesione, ha la **possibilità di fornire ulteriori elementi a giustificazione dell'eventuale disallineamento**

IN GAZZETTA IL DECRETO LEGGE “ ABROGAZIONE IMU PRIMA CASA “

È stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 66 alla Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 2013 il **Decreto Legge n. 102 del 31 agosto 2013**, recante *“Disposizioni in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale”*.

Il provvedimento, con il quale viene abolita la prima rata dell'IMU 2013, contiene alcune novità di interesse per i datori di lavoro/sostituti d'imposta, riguardanti, tra l'altro, la destinazione di ulteriori risorse per il finanziamento della cassa integrazione in deroga e nuove disposizioni in tema di detrazione per premi assicurativi prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera f) del TUIR.

In particolare, per quanto riguarda la detrazione su premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5% pari al 19% su un importo massimo,

fino ad ora, di euro 1.291,14, l'articolo 12 del provvedimento riduce tale limite massimo di importo sul quale calcolare la detrazione nelle seguenti misure:

- 630 euro, per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013,
- 230 euro, a decorrere dal periodo d'imposta 2014

NOVITA' LAVORO

SGRAVIO INPS EDILIZIA

L'INPS, nel **Messaggio n. 11999 del 25 luglio 2013**, chiarisce che se entro il 31 luglio non interviene il decreto che determina la **misura dello sgravio** di cui all'articolo 29, DL n. 244/1995, **dal 30 agosto 2013** le aziende edili **potranno applicarlo** nella misura fissata per il 2012, pari all'11,50%. A tal fine le imprese edili interessate, a decorrere dalla predetta data (o dopo l'emanazione del decreto), sono tenute a inoltrare apposita istanza telematica (modulo Rid-Edil), al fine di ottenere il Codice di Autorizzazione 7N.

La predetta riduzione contributiva è applicabile per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2013.

ASSUNZIONI AGEVOLATE UOMINI CINQUANTENNI E DONNE DISOCCUPATE

L'INPS con il **messaggio 25 luglio 2013** illustra l'applicazione dell'incentivo in relazione agli uomini e alle donne con almeno cinquant'anni di età e disoccupati da oltre 12 mesi, negli altri casi infatti è necessario attendere una circolare esplicativa del Ministero del Lavoro. In particolare, per fruire dell'incentivo i datori di lavoro interessati sono tenuti a inoltrare **apposita comunicazione** all'INPS (modulo di istanza on-line "92- 2012"), che verrà messo a breve a disposizione sul sito istituzionale all'interno del Cassetto previdenziale Aziende

Il Ministero del Lavoro, con la **Circolare n. 34 del 25 luglio 2013**, interviene per fornire chiarimenti in merito all'applicazione delle agevolazioni contributive e assicurative previste dall'articolo 4, commi da 8 a 11 della Legge n. 92/2012 (c.d. Riforma Fornero) in caso di assunzione di lavoratori socialmente svantaggiati.

Si tratta dei benefici previsti, a favore dei datori di lavoro che assumono, a decorrere **dal 1° gennaio 2013**:

- lavoratori **over 50**, disoccupati da oltre 12 mesi,
- **donne** di qualunque età prive di impiego da almeno 24 mesi o 6 mesi e appartenenti a particolari aree.

In aggiunta alla forza media occupata nei 12 mesi precedenti.

In particolare, il Ministero nella circolare in oggetto fornisce un approfondimento dei requisiti soggettivi che i lavoratori devono possedere per poter beneficiare delle agevolazioni contributive

CERTIFICATI MEDICI OSPEDALIERI

L'INPS, nella **Circolare n. 113/2013**, ricorda che dal 4 giugno 2013 è operativa la nuova procedura per gli invii telematici dei certificati di malattia al SAC (sistema di accoglienza centrale) che prevede l'invio dei **certificati medici** anche da parte delle **strutture ospedaliere**, al fine di:

- comunicare l'**inizio del ricovero** ospedaliero;
- inviare i dati di chiusura del **certificato** di ricovero per **dimissioni** del lavoratore.

L'Istituto comunica, che al fine di tenere conto di tali novità, sono state adeguate le applicazioni per la consultazione dei certificati e attestati di malattia da parte di cittadini, datori di lavoro e intermediari, in modo da rendere disponibili le ulteriori informazioni contenute nei flussi informativi che perverranno all'Istituto.

Le Regioni sono tenute ad adeguarsi entro 9 mesi, nelle more, le strutture sanitarie continueranno a compilare certificati di ricovero e di dimissioni in modalità cartacea. In tali casi, i lavoratori assicurati all'INPS, aventi diritto alla prestazione previdenziale dell'indennità di malattia, continuano a essere tenuti a trasmettere o recapitare il certificato cartaceo all'Istituto e al proprio datore di lavoro

IN GAZZETTA LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL “ DECRETO DEL FARE “

È stata pubblicata sul S.O. n. 63 della Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013 la **Legge n. 98 del 9 agosto 2013**, di conversione, con modificazioni, del DL n. 69/2013 (c.d. “Decreto del Fare”) recante *“Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”*.

Il provvedimento, entrato in vigore il 21 agosto 2013, contiene alcune novità di interesse per i datori di lavoro/sostituti d'imposta, riguardanti, tra l'altro, la validità del DURC per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture **pari a 120 giorni**, le semplificazioni degli adempimenti in tema di sicurezza sul lavoro e sulla trasmissione del certificato medico di gravidanza **on line**, la solidarietà negli appalti **ridotta alle sole ritenute fiscali**, (ma per la legislazione sul lavoro valida anche per le retribuzioni e i contributi degli ultimi due anni dalla cessazione), la soppressione dell'obbligo di presentazione mensile del modello 770.

CHIARIMENTI DEL MINISTERO LAVORO SUL DECRETO LAVORO DOPO LA CONVERSIONE

Con la **Circolare n. 35 del 29 agosto 2013**, il Ministero del Lavoro ha fornito i primi chiarimenti interpretativi sulle novità introdotte dal DL n. 76/2013 convertito, con modificazioni, nella Legge n. 99 del 9 agosto 2013, entrata in vigore lo scorso 23 agosto.

In particolare, le indicazioni riguardano i seguenti aspetti del Decreto Lavoro:

- apprendistato (formazione solo professionale e linee guida regionali) ;
- tirocini formativi e di orientamento (per universitari e nel mezzogiorno) ;
- contratto a tempo determinato (proroga anche nel contratto acausale) ;
- distacco e contratto di rete;
- lavoro intermittente (proroga per le vecchie assunzioni fino al 31.12.2013) ;
- collaborazioni coordinate e continuative a progetto (lavori ripetitivi e esecutivi) ;
- lavoro accessorio (massimo 400 giorni di effettivo lavoro nel triennio) ;
- procedura di conciliazione in caso di licenziamento (esonero licenziamento per comportamento) ;
- associazione in partecipazione (sanatoria per conversione a tempo indeterminato) ;
- convalida delle risoluzioni consensuali e delle dimissioni (anche per cocopro e associati) ;
- solidarietà negli appalti (limitazione alle ritenute, ma anche per lavori a progetto e associati) ;
- rivalutazione delle sanzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- pluriefficacia delle comunicazioni al Centro per l'impiego;

- tutela del lavoratore in somministrazione;
- imprese agricole e assunzioni contestuali

COLLABORATORI FAMILIARI DI ARTIGIANI E COMMERCianti - INAIL

Con Lettera **circolare del 10 giugno 2013**, il Ministero del Lavoro ha chiarito che le imprese operanti nei settori dell'artigianato, agricoltura e commercio possono avvalersi dei collaboratori familiari senza dover versare contributi integrativi aggiuntivi, se l'attività svolta è prestata in modo occasionale e non prevalente. A riguardo, con **lettera circolare del 5 agosto 2013**, il Ministero interviene per fornire ulteriori chiarimenti. In particolare, viene precisato che quanto contenuto nella citata lettera circolare deve essere riferito agli obblighi di natura previdenziale nei confronti dell'INPS. In relazione agli **obblighi assicurativi INAIL**, restano ferme le indicazioni già fornite dall'Istituto stesso, secondo le quali l'obbligo assicurativo sussiste ogniqualvolta la prestazione sia "ricorrente" e non meramente "accidentale". A tali fini, si considera "**accidentale**" una prestazione resa una/due volte nell'arco dello stesso mese, a condizione che **nell'anno** le prestazioni complessivamente effettuate non **siano superiori a 10 giornate lavorative**

Vi ringraziano e restiamo a disposizione per ogni chiarimento.

Strà settembre 2013

*Studio Bergamini Associati
commercialisti e consulenti del lavoro*